COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

SPINELLI: Concorso riservato per posti di primario ed aiuto sanitario ospedaliero (1832);

DE MARIA: Modificazione dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali (2143);

Proposta di legge (*Seguito della discussione e reiezione*):

DE MARIA: Concorsi riservati per alcune categorie di sanitari ospedalieri (2145) 371

PRESIDENTE 371, 372, 373, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
MAGNO 373
GASCO 373, 382
BARBA 373, 374
DE LORENZO 374, 377, 379, 380
MORELLI 374, 382
CATTANEO PETRINI GIANNINA . . . 374, 375, 379, 381, 383
BEMPORAD 375, 380
DE PASCALIS 375, 376, 379, 383
PERINELLI 376, 379
BALCONI MARCELLA 376
SPINELLI 376, 377, 379, 380
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 378, 379, 380, 381, 382, 383
CAPUA 380
BARBERI 380, 381, 382

Votazione segreta:

PRESIDENTE 384

La seduta comincia alle 10.

ALESSI CATALANO MARIA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spinelli: Concorso riservato per posti di primario ed aiuto sanitario ospedaliero (1832); De Maria: Modificazione dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali (2143); De Maria: Concorsi riservati per alcune categorie di sanitari ospedalieri (2145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Spinelli: Concorso riservato per posti di primario ed aiuto sanitario ospedaliero; De Maria: Modificazione dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali; De Maria: Concorsi riservati per alcune categorie di sanitari ospedalieri.

Come gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno, nella precedente seduta fu nominato un Comitato ristretto con il compito di esaminare le tre proposte di legge e di elaborare un testo unificato da sottoporre alla Commissione. Il Comitato si è riunito nella giornata di ieri ed è giunto alla formulazione di

un testo che è stato poi distribuito e sottoposto al vostro esame.

In assenza del collega onorevole Sorgi, relatore, riferirò io brevemente sul lavoro svolto dal Comitato ristretto. Il Comitato ristretto si è trovato dinanzi a tre proposte di legge che riguardano le stesse categorie di sanitari ospedalieri, già considerati nelle norme transitorie della legge n. 336 del 1964; ma, pur riguardando lo stesso oggetto, le tre proposte perseguono finalità che si differenziano nell'obiettivo da conseguire.

La proposta di legge n. 1832 si riferisce ad alcune categorie di sanitari che in alcuni ospedali esercitano di fatto le funzioni di primario e di aiuto senza averne la qualifica. I sanitari in questione hanno espletato il loro servizio assai lodevolmente, e non sono mai stati immessi in ruolo, perché l'amministrazione non ha ritenuto di bandire i concorsi per quei posti già occupati dai sanitari stessi.

Il collega Spinelli si rifà ad alcuni precedenti come, ad esempio, il caso dell'Istituto « Regina Elena » di Roma. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1964, numero 1310, relativo alla costituzione e al funzionamento del predetto Istituto dispose, tra l'altro, che i sanitari che avessero comunque prestato un periodo di ininterrotto servizio da almeno otto anni con mansioni di primario, capo servizio, dirigente o aiuto, erano ammessi a partecipare ad un concorso speciale ai corrispondenti posti. Con la proposta numero 1832 si vuole estendere il precedente ora ricordato, ed a tal fine si propone che i sanitari che per dieci anni hanno esercitato le funzioni di primario o per otto anni quelle di aiuto possano essere collocati in organico, previo superamento di un concorso loro riservato.

Il Comitato ristretto ha accolto la proposta Spinelli, modificandola però in qualche parte, per estendere i benefici ivi previsti. È stato così ridotto da dieci ad otto anni e da otto a cinque anni il periodo di servizio richiesto per partecipare rispettivamente ai concorsi a posti di primario o di aiuto. Cosicché, di fatto, coloro che, come primari o aiuti, hanno svolto lodevolmente le proprie funzioni per il tempo minimo prescritto, hanno diritto di partecipare ad un concorso, qualora nella pianta organica esista un posto corrispondente alle funzioni di fatto esercitate.

Il Comitato ristretto ha ritenuto, altresì, che il concorso dovrà bandirsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e che l'anzianità di servizio dovrà essere maturata al momento in cui il concorso sarà bandito, secondo le disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Il Comitato ristretto ha preso in esame anche le proposte di legge De Maria, nn. 2143 e 2145. Gli onorevoli colleghi certamente ricorderanno che la legge 10 maggio 1964, numero 336, stabiliva che, entro un anno, le amministrazioni ospedaliere avrebbero dovuto ampliare le piante organiche e bandire i concorsi riservati per il collocamento in ruolo di quei sanitari che, già dichiarati idonei in precedenti concorsi, prestassero servizio non di ruolo presso gli ospedali da un certo periodo di tempo. Ma la realtà non è stata rapportata alle intenzioni del legislatore: le amministrazioni non hanno ampliato le piante organiche in rapporto alle reali necessità ed è quindi caduta la possibilità di bandire i concorsi riservati. Per ovviare a questo inconveniente, si propone che il numero dei posti nei concorsi riservati sia stabilito in rapporto ai ruoli effettivi dell'ospedale esistenti, di fatto, alla data del bando di concorso.

Ma c'è di più. Il Consiglio di Stato si è pronunciato nel senso che l'anzianità di servizio richiesta dovesse essere maturata al momento dell'entrata in vigore della legge, e non al momento della pubblicazione del bando di concorso; molti sono stati così i sanitari che non hanno potuto usufruire dei benefici della legge. Nel provvedimento n. 2143, si stabilisce invece che il periodo di servizio richiesto per l'ammissione ai concorsi riservati debba essere computato alla data del bando di concorso.

Infine, mentre alcune categorie di sanitari come si è detto sono rimaste escluse dal beneficio previsto dalla legge n. 336 altri medici ospedalieri non usufruiranno dei concorsi riservati, perché questi non sono stati ancora banditi e d'altra parte il 16 giugno prossimo scade il periodo entro il quale era consentita la sanatoria di cui trattasi. Per venire incontro alle legittime aspettative degli interessati la proposta De Maria n. 2143 proroga di un anno il tempo utile per i concorsi riservati.

In linea di massima il Comitato ristretto ha accolto quanto proposto nella iniziativa legislativa n. 2143. Ha soltanto ritenuto di dover ulteriormente ridurre il periodo di servizio richiesto agli aiuti per l'ammissione al concorso riservato, portandolo da due a un anno. Ha ritenuto, altresì, di dover inserire tra i beneficiari del provvedimento anche i farmacisti ospedalieri intendendo comprendere sia i direttori di farmacia che gli assistenti.

Per quanto riguarda, infine, la proposta di legge n. 2145, il Comitato ristretto ha deli-

berato di proporre alla Commissione il non passaggio all'esame degli articoli e, quindi, la reiezione del provvedimento. Quest'ultimo, infatti, consente la partecipazione ai concorsi riservati anche a quei sanitari che non abbiano conseguito la idoneità in precedenti concorsi. E ciò è sembrato veramente eccessivo. D'altra parte consentire l'ingresso negli ospedali di un considerevole numero di sanitari, mai sottoposti al vaglio di un concorso pubblico avrebbe potuto davvero precludere per un lungo periodo di tempo l'accesso alla carriera ospedaliera delle nuove leve dei medici.

Riassumendo, il testo elaborato dal Comitato ristretto si compendia in quattro articoli. L'articolo 1 precisa che l'articolo 8 della legge n. 336 è abrogato. L'articolo 2 accoglie, con alcune modifiche, le proposte contenute nella iniziativa legislativa n. 2143 e relativa ai concorsi riservati per i sanitari che prestino servizio non di ruolo negli ospedali e che abbiano conseguito la idoneità in precedenti concorsi. L'articolo 3 rispecchia quanto suggerito nella proposta n. 1832 circa i sanitari che esercitano di fatto le funzioni di primario o di aiuto senza averne la qualifica. L'articolo 4, infine, dispone l'immediata entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

MAGNO. In linea di massima penso che il provvedimento, nel suo complesso, possa essere accettato. L'unica obiezione che debbo avanzare riguarda la durata del periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato, che l'ultimo comma dell'articolo 2 fissa in un anno per gli aiuti, assistenti farmacisti ed ostetriche. A questo proposito, avanzo formale proposta di elevare detto periodo a due anni. Infatti, avendo il Comitato ristretto prorogato di un anno il termine utile per bandire il concorso riservato, è possibile pensare (almeno in linea teorica) che le amministrazioni ospedaliere potrebbero permettere oggi l'ingresso negli ospedali di aiuti, assistenti, farmacisti ed ostetriche, far maturare loro il periodo di servizio richiesto e successivamente bandire i concorsi riservati. Ritengo invece che, con una simile cautela, tenendo presente che per i primari il periodo di servizio richiesto è di tre anni, si avrà minore possibilità di operare favoritismi nei riguardi di questo o di quel sanitario.

Ripeto, non sono affatto d'accordo sulla durata del servizio richiesto per aiuti, assistenti, farmacisti ed ostetriche, perché, se ritengo giusto che da parte nostra ci si debba preoccupare di chiarire la norma di cui all'articolo 8 della legge n. 336 e di venire incontro a coloro i quali effettivamente rientrano nello spirito della citata legge e della sanatoria che questa comporta, sono anche convinto che sarebbe cosa non conveniente se in questo momento approfittassimo di questa sanatoria per immettere in ruolo, a discapito di altri sanitari che potrebbero avere maggior diritto, gli ultimi arrivati in quella che non esito a definire « corsa ospedaliera ».

Queste le ragioni per le quali ritengo che l'aumento a due anni del periodo di servizio richiesto sia per la Commissione garanzia di maggior oculatezza nell'approvazione di questo provvedimento.

Quanto all'articolo 3, desta in me qualche perplessità la norma che subordina la immissione in ruolo alla esistenza nella pianta organica del posto corrispondente alle funzioni esercitate. Credo che sarebbe opportuno precisare l'epoca in cui questi posti dovrebbero esistere in organico.

GASCO. Ho notato con piacere, sia dalla esposizione fatta dal nostro Presidente, sia dal testo elaborato dal Comitato ristretto, che nel provvedimento sono stati inseriti i farmacisti ospedalieri. Vorrei però che mi si chiarisse un dubbio. Nella legge 10 maggio 1964, n. 336, noi avevamo adottato un'altra dizione ed esattamente si parlava di direttori di farmcia e di farmacisti. Invece, nel provvedimento sottoposto al nostro esame non si parla più dei direttori di farmacia, ma soltanto dei farmacisti. Ora non vorrei che ciò potesse ingenerare degli equivoci e delle contestazioni; non vorrei, in altre parole, che i direttori di farmacia fossero esclusi dai benefici del provvedimento in discussione.

Mi riservo, pertanto, di presentare un emendamento in proposito.

BARBA. Concordo, in linea di massima, con il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, che ruota essenzialmente sulle proposte precedenti, concernenti le modificazioni della legge 10 maggio 1964, n. 336.

Vorrei qui richiamare l'attenzione della Commissione sulla particolare e delicata situazione di quegli aiuti ed assistenti che abbiano precedentemente prestato servizio negli ospedali, secondo le vecchie norme del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 (che non riconosceva loro la stabilità di impiego), e che siano stati successivamente dimessi per il compimento del periodo di servizio prestato dalla citata legge del 1938. Mi sembra ci siano sufficienti motivi per una loro ricollocazione in ruolo, a prescindere da qualsiasi concorso, riservato o non, trattandosi di sanitari che

hanno, a suo tempo, superato un pubblico concorso.

Mi riservo di presentare un emendamento in proposito.

DE LORENZO. Condivido i motivi che hanno suggerito la presentazione di queste proposte di legge, che sono un prolungamento della legge già approvata da questa Commissione lo scorso anno sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali.

Mi permetto, però, di fare due osservazioni. La prima riguarda la validità della legge di proroga: in un anno pochissimi ospedali si sono adeguati alla legge, bandendo i concorsi; conseguentemente ritengo che un altro anno non sia sufficiente per migliorare la situazione. Vi sono degli ospedali che non hanno ancora bandito alcun concorsi riservato, perché, come è noto, le procedure burocratiche sono lunghe e spesso i bandi sono pubblicati diversi mesi dopo la deliberazione dell'amministrazione ospedaliera. Se vogliamo, perciò, agevolare le categorie interessate, andando incontro alle loro richieste, dobbiamo prorogare di due anni la validità della legge; in altri termini dobbiamo stabilire in due anni il periodo di tempo entro il quale potranno essere banditi i concorsi. Questo perché gli ospedali devono rivedere le tabelle organiche, il che non potrà avvenire che in un congruo periodo di tempo.

Vi è poi un'altra questione: all'articolo 3 del testo del Comitato ristretto si richiedono almeno otto anni di servizio continuativo per i primari ed almeno cinque anni per gli aiuti, mentre non sono affatto considerati gli assistenti. Non sono contrario a prendere in considerazione soltanto queste due categorie di sanitari; però, quando si arriva al concorso, si stabilisce che abbia luogo secondo le vecchie modalità. Dal momento che in un ospedale occorre un solo primario ed il concorso viene bandito per un solo posto, mi sembra che esista un precedente migliore della prova pratica, un precedente molto più serio dell'esame stesso: il fatto che il primario abbia svolto per ben otto anni le proprie mansioni con sodisfazione dell'amministrazione, mi sembra la migliore dimostrazione di idoneità a ricoprire definitivamente il posto che già detiene.

Ritengo superfluo e dannoso bandire un concorso di questo genere; sappiamo bene come si svolgono questi concorsi, e mi sembra anche ingiusto – e per un posto solo non ne vale nemmeno la pena – sottoporre ad un trauma psichico delle persone spesso anziane, che hanno al loro attivo già diversi anni di servizio in ospedale.

MORELLI. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole De Lorenzo nell'ultima parte del suo intervento. mentre gli assistenti sono stati esclusi, non si capisce perché dovrebbero partecipare ad un concorso i primari e gli aiuti che hanno già al loro attivo rispettivamente otto e cinque anni di pratica ospedaliera. Credo che i primari e gli aiuti, in un periodo così lungo, abbiano già dato prova di capacità, altrimenti l'amministrazione li avrebbe certamente allontanati.

Questo concorso potrebbe, inoltre, nascondere qualche insidia e qualche inconveniente, perché, nel caso che i rapporti tra amministratori e sanitari ospedalieri non fossero buoni, questi ultimi si troverebbero in posizione d'inferiorità, dovendo subire un esame e potrebbe anche accadere che, dopo essere rimasti per tanti anni in un ospedale, debbano lasciare ad altri il loro posto.

Altra mia preoccupazione è che non si prevede alcuna disposizione per obbligare le amministrazioni ospedaliere ad adeguare i propri organici alle reali esigenze degli enti nosocomiali. Si potrebbero infatti anche concedere altri due anni per bandire i concorsi, ma, se gli amministratori non sono disposti a creare i posti in organico, ci si rende conto della inutilità di qualsiasi proroga. Per ovviare a tali eventuali inconvenienti bisognerebbe obbligare le amministrazioni ospedaliere a rivedere le tabelle organiche del personale sanitario. Purtroppo accade invece che gli amministratori siano restii ad adempiere a questo loro dovere, perché i sanitari che dovrebbero essere inquadrati non sono di pieno gradimento dell'amministrazione!

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Vorrei brevemente esaminare una questione connessa con il provvedimento sottoposto al nostro esame, e cioè la questione dei concorsi banditi, ma non ancora espletati alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione. Ricordo che allorché approvammo l'ultima proroga delle disposizioni transitorie sui concorsi ospedalieri, fu anche modificata la composizione delle commissioni giudicatrici, stabilendo che segretario delle stesse doveva essere un funzionario del Ministero della sanità, anziché del Ministero degli interni. Con una disposizione a parte fu anche stabilito che le norme della legge avessero valore anche per i concorsi banditi e non ancora espletati.

Tenuto presente questo precedente, sarebbe opportuno, a mio avviso, stabilire che le norme del provvedimento in discussione si

applicano anche ai concorsi banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge. Io credo che, se noi non adottassimo una disposizione del genere, indirettamente creeremmo una sperequazione a danno dei sanitari di quelle amministrazioni ospedaliere che si sono dimostrate più solerti nel bandire i concorsi, mentre sarebbero favoriti i sanitari di quegli ospedali che non hanno tempestivamente adempiuto alle disposizioni di cui alla legge n. 336.

Per ovviare agli inconvenienti testé illustrati, ho presentato un emendamento all'articolo 4 del testo del Comitato ristretto.

BEMPORAD. Riguardo l'osservazione del collega Gasco sul problema dei farmacisti, credo che sia effettivamente opportuno ripetere la dizione della legge del 1964, perché si tratta di due qualifiche ben determinate, i direttori di farmacia e i farmacisti. Nominando solamente i farmacisti, si potrebbero anche considerare esclusi i direttori di farmacia. Ritengo perciò giusto ed opportuno, onde evitare confusioni, richiamare anche i direttori di farmacia, secondo la dizione usata dalla legge sullo stato giuridico dei sanitari ospedalieri.

L'articolo 3 prevede l'immissione in ruolo del personale sanitario che ha al suo attivo un determinato numero di anni di lodevole servizio, indipendentemente dall'aver conseguito o meno l'idoneità in un precedente concorso. Qui mi permetto di non condivedere la tesi dell'onorevole De Lorenzo, che vorrebbe la immissione in ruolo di questi sanitari senza alcun concorso.

Io ritengo indispensabile, invece, il concorso quale necessaria garanzia per l'inserimento negli organici del personale di che trattasi. Non è possibile che per tali categorie di personale sanitario si proceda « per chiamata » come avviene per gli inservienti !

Mi sembra sia giusto che prima di essere collocati in ruolo, i sanitari debbano sottoporsi al vaglio di un concorso sia pure riservato, che costituisca idonea garanzia della loro efficienza. Possiamo infatti ammettere che le amministrazioni ospedaliere abbiano scelto medici di grande valore, ma non possiamo escludere il caso di eventuali favoritismi ! Pertanto ritengo che la Commissione abbia fatto bene a richiedere una prova di esame, secondo le norme del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, perché sarebbe cosa veramente preoccupante se dovesse verificarsi l'immissione in ruolo per semplice chiamata !

Ritengo peraltro che il beneficio di cui all'articolo 3 non debba essere esteso anche agli assistenti, in quanto, a mio avviso, ci porremmo su di una strada pericolosa se non chiedessimo a coloro che si trovano al grado iniziale di superare dei concorsi regolari.

Sono favorevole ad elevare il periodo del servizio richiesto per la partecipazione ai concorsi degli aiuti e degli assistenti, secondo la proposta avanzata dall'onorevole Romano, del quale condivido pienamente le ragioni ed i motivi avanzati. Penso sia necessario restare fedele allo spirito della legge n. 336 del 1964, che intese regolarizzare una situazione di disagio derivante soprattutto dalle particolari condizioni in cui vennero a trovarsi gli ospedali subito dopo la fine della guerra. Appare evidente che, limitando ad un anno il periodo di servizio richiesto, è possibile far entrare chi si vuole negli ospedali con dei concorsi riservati. Questo non appare giusto, specialmente nei riguardi di coloro i quali si sono sottoposti a delle prove serie, a dei concorsi pubblici. Concludendo, mi sembra sia opportuno e necessario cautelarsi, affinché questa legge non offra il destro alle amministrazioni ospedaliere per favorire determinate categorie di sanitari a danno di altre.

DE PASCALIS. Vorrei muovere alcune osservazioni e sollevare delle eccezioni nei riguardi del provvedimento che stiamo esaminando.

Prima di tutto vorrei muovere una osservazione di carattere generale. L'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, era preceduto da una dizione assai significativa sul piano normativo, precisamente dalla dizione « norma transitoria », che lasciava supporre trattarsi di norma straordinaria, posta per sanare una situazione anormale esistente negli ospedali.

Invece con il testo al nostro esame e per il quale non abbiamo ancora definito il titolo (la proposta di legge Spinelli n. 1832 parla di concorsi riservati, la proposta di legge De Maria n. 2143 parla di modificazione dell'articolo 8 della legge n. 336, la proposta di legge n. 2145 di concorsi riservati), ho l'impressione che noi veniamo a legiferare in via ordinaria e non sotto la visuale della necessità di circoscrivere il provvedimento alla situazione particolare. Ritengo, invece, che la prima condizione da rispettare sia quella di considerare il tutto come modifica dell'articolo 8, della legge citata, agganciandolo alla legge precedente (da considerare legge generale) e imprimendogli il carattere di norma transitoria. Questo, a mio avviso, è necessario per evitare una serie di contestazioni, che potrebbero sorgere in quanto qualsiasi cit-

tadino, qualsiasi interessato potrebbe far ricorso, avvalendosi della norma di carattere generale che obbliga al concorso con determinate caratteristiche e per la quale non possono sussistere concorsi riservati.

Bisogna stare attenti per evitare che le contestazioni, invece di diminuire, aumentino. Per questo è necessario considerare il presente provvedimento come una norma transitoria e di carattere eccezionale agganciandoci all'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336.

D'altro canto non è possibile nemmeno modificare la sostanza del concorso, riducendolo ad un semplice esame-colloquio, perché egualmente incapperemmo in ostacoli di non lieve portata.

Inoltre io ritengo che quanto stiamo per deliberare comporterà una serie di inconvenienti. Faccio un esempio. Allo stato attuale negli ospedali abbiamo medici in ruolo, medici incaricati idonei e medici incaricati non idonei. Bandiamo, ad esempio, un concorso al posto di primario riservato ai primari incaricati idonei: come conseguenza si avrà che l'aiuto di ruolo non potrà partecipare a quel concorso e quindi e certo che farà ricorso, dal momento che non si può precludergli tale possibilità.

Vorrei poi che si chiarisse questo punto. col dire « riservato » intendiamo riferirci ad un certo numero di posti in organico, o invece ci riferiamo al concorso? È necessario tener presenti queste considerazioni che ho ritenuto opportuno avanzare, onde evitare di approntare delle norme che possano incontrare notevoli difficoltà per quanto concerne la loro pratica attuazione.

PERINELLI. Premetto che, avendo fatto parte del Comitato ristretto, sono d'accordo su quanto abbiamo ieri deciso. Desidero solamente rispondere ad alcune osservazioni sollevate negli interventi degli onorevoli colleghi, che mi hanno preceduto.

Sono d'accordo con il collega Gasco relativamente alla necessità di chiarire meglio la questione dei direttori di farmacia, e ciò per evitare possibili contestazioni. In tal senso io suggerirei di integrare gli articoli 2 e 3 del testo del Comitato ristretto.

Per quanto riguarda il periodo entro il quale deve essere bandito il concorso, sono d'accordo sulle opportunità di elevarlo da uno a due anni, mentre non avrei alcuna difficoltà a portare a due anni il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato degli aiuti, degli assistenti, dei farmacisti e delle ostetriche.

BALCONI MARCELLA. All'articolo 3, là dove si parla dell'immissione in ruolo dei primari e degli aiuti rispettivamente con otto e cinque anni di anzianità, si subordina tale immissione all'esistenza, nella pianta organica, del posto corrispondente alle funzioni esercitate dai suddetti sanitari. Mi sembra assurdo pensare che un primario eserciti per ben otto anni la sua attività in un ospedale senza che l'amministrazione abbia avvertito la necessità della istituzione del posto in organico. Accettando questa dizione, ammettiamo l'esistenza di una posizione falsa. Dicendo: « Si faccia il concorso, qualora esista il posto di organico », quando il sanitario ha già fatto il primario per otto anni presumiamo che possano non essere creati i posti in organico, il che è veramente assurdo!

SPINELLI. Desidero dare un chiarimento all'onorevole collega su quanto ha appena detto. Il testo originario della mia iniziativa legislativa diceva testualmente « qualora nella pianta organica esista o venga successivamente istituito un posto corrispondente alle funzioni di fatto esercitate ». Io avevo fatto quella proposta per una maggiore garanzia di serietà, perché ci sono dei medici ospedalieri che espletano attualmente funzioni di primario e di aiuto, pur non essendoci nella pianta organica dell'ospedale il posto corrispondente. E questo non avviene per le grandi branche della medicina e della chirurgia generale, ma nel campo delle specializzazioni: ci sono, per esempio, dei radioligi che rivestono l'incarico di primario in alcuni ospedali, mentre il posto corrispondente nemmeno risulta nell'organico.

Tuttavia, a mio parere, non dobbiamo considerare i primari come tali, se non esiste il corrispondente posto in organico, altrimenti andremmo incontro a delle facilitazioni eccessive, tali da far scadere un poco la qualifica di primario. Ed è per questo motivo che, correggendo la dizione originaria abbiamo soppresso la frase « o venga successivamente istituito ». Il provvedimento vuole consentire la sistemazione di tali categorie di sanitari che si trovano ora in questa situazione: che avendo gli ospedali il posto di organico, questo non venne mai messo a concorso pubblico, giacché le stesse amministrazioni ospedaliere preferivano mantenere in servizio primari e aiuti della cui capacità erano certe, piuttosto che immettere in ruolo sanitari provenienti da pubblici concorsi.

Per ciò che riguarda l'aumento del periodo di proroga della legge, abbiamo discusso lungamente in sede di Comitato ri-

stretto, ed abbiamo ritenuto che un periodo eccessivamente ampio avrebbe potuto portare e dare una eccessiva discrezionalità alle amministrazioni ospedaliere. Se si decidesse per una proroga di due anni, si dovrebbe anche procedere ad una elevazione del periodo di servizio richiesto per partecipare ai concorsi riservati, ed allora le cose si complicherebbero eccessivamente.

Circa il caso prospettato dall'onorevole De Pascalis sulla impossibilità per l'aiuto di ruolo di partecipare ai concorsi riservati per primari non di ruolo, mi sembra che ciò rientri nella logica delle cose, perché il primario incaricato è sempre stato considerato gerarchicamente superiore all'aiuto di ruolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola all'onorevole rappresentante del Governo, desidero rispondere brevemente alle osservazioni che sono state fatte da alcuni colleghi nei loro interventi. Ritengo opportuno cominciare da quella avanzata dall'onorevole De Pascalis, che si presenta come osservazione di fondo. Dico subito che la risposta ad essa la si rinviene facilmente nell'intervento fatto poc'anzi dallo stesso onorevole De Pascalis. In termini concreti, possiamo affermare che, quando noi stabiliamo una eccezione alla regola, vogliamo senza dubbio che questo provvedimento significhi per l'opinione pubblica italiana la costante consacrazione da parte nostra del principio del concorso per la stabilità nel lavoro (principio che permette all'amministrazione ospedaliera di scegliere il sanitario più idoneo al fine di una efficace tutela della salute pubblica), ma anche la giusta valutazione dei precedenti in materia. La realtà è che in Italia si sono avuti sconvolgimenti in tutte le categorie dei cittadini, compresi i medici ospedalieri che per quindici anni non hanno potuto partecipare a regolari concorsi.

Con la legge 10 maggio 1964, n. 336 che cosa dunque abbiamo stabilito? Abbiamo ribadito la esigenza del concorso quale necessaria garanzia per la immissione in ruolo dei sanitari ospedalieri; come norma transitoria, eccezionale, fu previsto un concorso riservato per talune categorie di sanitari, al fine di sanare determinate situazioni. Pertanto sono d'accordo con gli onorevoli colleghi che hanno affermato che le norme del 1938 sui concorsi devono essere conservate.

È vero, verisimo il precedente del « Regina Elena », dove il concorso si è ridotto ad un esame colloquio. Ma proprio perché quella è stata una eccezione, non mi sento ora di farne una seconda.

Sono del parere che, se vogliamo veramente garantirci non possiamo *sic et simpliciter* immettere in organico i sanitari che hanno prestato servizio per otto o cinque anni, ma dobbiamo pretendere che superino un concorso, sia pure riservato, secondo le norme del 1938 e che siano sottoposti alle prove ivi previste.

Tutto questo, a mio avviso, appare indispensabile per una seria ed efficace moralizzazione.

DE LORENZO. Ma quale Commissione si assume la responsabilità di escludere questi sanitari dopo che hanno prestato per tanti anni lodevole servizio?

Si mette la Commissione in evidente stato di disagio!

PRESIDENTE. Rispondendo all'onorevole Balconi circa le perplessità sollevate sulla portata dell'articolo 3, vorrei precisare che tale disposizione contiene idonee e sufficienti garanzie per evitare abusi da parte delle amministrazioni ospedaliere. Infatti molte piccole amministrazioni, specialmente degli ospedali di terza categoria, non avendo in organico posti di primario per le numerose specialità nelle quali si è frazionata a medicina, il più delle volte sono costrette a chiamare dei consulenti esterni. Ora, se riconoscessimo che questi consulenti per aver espletato quel determinato servizio (magari in seguito ad una chiamata verificatasi una volta al mese per un certo numero di anni), *ipso facto* hanno diritto ad occupare il posto, verremmo a porre in grave stato di disagio questi piccoli ospedali. Infatti il consulente potrebbe pretendere l'istituzione del posto in organico di primario (ad esempio di medicina nucleare o di ematologia) per concorrervi, con la certezza di vincere, poiché il concorso è a lui riservato. Pertanto, non potendo obbligare dette amministrazioni a privarsi della consulenza di esterni, né potendo d'altra parte riconoscere dei diritti *ipso facto* per una consulenza svolta, il Comitato ristretto, molto opportunamente, ha ritenuto di lasciare nell'articolo 3 l'inciso « qualora nella pianta organica esista il posto corrispondente alle funzioni esercitato » o togliere invece l'altro « o venga successivamente istituito ».

Con questo provvedimento, si cerca soltanto di avvantaggiare quei sanitari che, per diversi anni, hanno prestato la loro opera, che sono stati confermati nel posto (evidentemente perché avevano le qualità necesarie per rimanervi), impegnando le amministra-

zioni ospedaliere a farli restare, sistemandoli in ruolo, con un concorso riservato, secondo le norme del 1938.

Per quanto poi riguarda il caso posto dall'onorevole De Pascalis, a proposito dell'aiuto di ruolo che non avrebbe diritto a partecipare al concorso per il posto di primario, riservato al primario non di ruolo, vorrei portare il seguente caso in via esemplificativa. Data l'esistenza del posto di primario, se per tanti anni fu incaricato un sanitario dichiarato idoneo in un precedente concorso e che per un lungo periodo di tempo svolse lodevolmente tale servizio, è giusto che gli venga ora riconosciuto il diritto di partecipare ad un concorso a lui riservato. Ovviamente l'aiuto di ruolo rientrerà nella normativa generale ed eventualmente parteciperà ad altro concorso. Sarebbe quindi controproducente se consentissimo che al concorso riservato al primario non di ruolo potesse partecipare anche l'aiuto di ruolo.

Penso invece che le difficoltà avanzate dall'onorevole De Pascalis si presenterebbero in maniera più tragica, qualora si accettasse la proposta di legge n. 2145, perché in quel caso verremmo veramente a ledere i diritti dell'aiuto di ruolo nel momento in cui si dà la possibilità di concorrere a molte altre categorie di sanitari.

Per quanto riguarda poi le osservazioni avanzate dall'onorevole Gasco circa la categoria dei direttori di farmacia, tengo a precisare che l'articolo 8 della legge n. 336 non parlava di direttori di farmacia e di farmacisti (ai quali si faceva invece riferimento nell'articolo 1 della predetta legge). Quando poi consacriamo nel verbale di questa seduta che per farmacista intendiamo sia il direttore di farmacia sia il farmacista, cioè l'assistente, indubbiamente evitiamo qualsiasi possibilità di contestazione. Tuttavia, se gli onorevoli colleghi volessero insistere, non avrei nulla in contrario ad inserire nel provvedimeno la voce specifica « direttori di farmacia » accanto a quella dei farmacisti. Infine, sulla questione del termine di uno o due anni per l'espletamento dei concorsi, mi rimetto alla Commissione. Lo stesso dicasi per quanto concerne l'anzianità di due anni o di un anno per gli aiuti assistenti, farmacisti ed ostetriche.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su due punti, uno generale ed uno particolare, riservandomi di intervenire poi in sede di discussione dei singoli articoli.

Primo punto: è di capitale importanza quanto hanno detto gli onorevoli Bemporad e De Pascalis. Noi, infatti, con la legge approvata nel 1964 abbiamo voluto dare vita a delle norme transitorie; per questo ora dobbiamo agganciarci a quelle norme transitorie e non codificare, non sancire con una legge una cosa che da norma transitoria — per la normalizzazione di situazioni particolari — tende a divenire un principio generale. È su questo punto, penso, che la Commissione dovrebbe convenire, cioè su di un agganciamento all'articolo 8, per evitare la codificazione di situazioni anomale che si perpetuano nel tempo.

Secondo punto: la richiesta della elevazione da uno a due anni del periodo di tempo entro il quale potranno bandirsi i concorsi riservati. Ritengo che tale elevazione possa dare la possibilità alle amministrazioni ospedaliere di precostituire situazioni di favore per questo o per quel sanitario dipendente. Ed anche per ovviare a tale inconveniente io sarei favorevole ad elevare il periodo di servizio richiesto per essere ammessi a partecipare ai concorsi riservati.

Per l'articolo 3, che ricalca le proposte formulate nella iniziativa, non avrei alcuno scrupolo di coscienza nel dare la possibilità ad un aiuto, che ha per cinque anni prestato lodevole servizio, di partecipare ad un concorso a lui riservato. Penso che il conseguire l'idoneità in un pubblico concorso sia meno importante del riconoscimento attribuito da una amministrazione sanitaria ad un sanitario che per tanti anni ha esercitato nell'ospedale.

PRESIDENTE. Il Comitato ristretto ha proposto il non passaggio agli articoli per la proposta di legge n. 2145.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

La proposta di legge n. 2145 sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato delle proposte di legge nn. 1832 e 2143 elaborato dal Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, è abrogato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto:

« I primari, gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ser-

vizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici esistenti alla data del bando di concorso, dopo aver superato un concorso loro riservato. Il concorso dovrà bandirsi entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dovrà svolgersi a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.

Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui ai commi precedenti, da computarsi alla data del bando di concorso, deve essere per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno un anno ».

Comunico che gli onorevoli Gasco e Perinelli hanno presentato un emendamento, inteso ad inserire, al primo comma, dopo le parole « gli assistenti », le altre « i direttori di farmacia ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 con la modifica testè approvata:

« I primari, gli aiuti, gli assistenti, i direttori di farmacia, i farmacisti e le ostetriche, che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici esistenti alla data del bando di concorso dopo aver superato un concorso loro riservato ».

(*È approvato*).

Al secondo comma, gli onorevoli De Lorenzo e Perinelli propongono un emendamento inteso a sostituire le parole « entro il termine perentorio di un anno » con le altre « entro il termine perentorio di due anni ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Pregherei i presentatori di voler ritirare questo emendamento. Infatti non vedo perché si debbano allungare ancora i tempi, dal momento che il nostro compito è quello di normalizzare certe posizioni anormali. Dobbiamo considerare che i due anni diventerebbero tre sommando il tempo necessario per l'espletamento del concorso. Le ipotesi infatti sono due: o le amministrazioni ospedaliere hanno interesse a regolarizzare la posizione dei propri sanitari dipendenti oppure non intendono far ciò ed allora le difficoltà non saranno superate né in un anno né in due.

DE PASCALIS. Se lo spirito del provvedimento è quello di venire incontro alla categoria, allora facciamo sì che ciò possa verificarsi. Ora, accanto a quelle amministrazioni, ve ne sono numerosissime altre che non hanno alcun interesse a farlo. È evidente che, se dovessimo prorogare i termini in attesa che queste ultime si decidano, rischieremmo di rinviare all'infinito la soluzione del problema.

Vorrei che gli onorevoli colleghi tenessero presente che da parte nostra si sta legiferando in un ambiente surriscaldato, dove numerosi sono gli interessi contrastanti. Infatti, accanto al personale ospedaliero, si muovono coloro che vogliono entrare negli ospedali. Per questo, a mio avviso, più tempo si lascia passare, più la situazione si aggrava.

C'è l'impegno del Governo, c'è l'interesse dei singoli, c'è la pressione delle organizzazioni sindacali, che avranno un peso determinante per una rapida regolarizzazione nelle varie amministrazioni ospedaliere.

Facciamo sì dunque che i concorsi siano banditi entro un anno. Questo sarà il modo per evitare ricorsi, reazioni e proteste, dal momento che si avrà la certezza che la situazione si normalizzerà entro un breve lasso di tempo.

Se invece adottiamo il termine di due anni, calcolando il tempo occorrente per l'espletamento dei concorsi e per l'assunzione dei vincitori, veniamo a paralizzare la situazione per altri quattro o cinque anni.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Ritengo che a tale scopo sia necessario l'impegno del Governo, il quale, se necessario, deve obbligare ogni singola amministrazione ospedaliera a bandire il concorso.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo prende questo impegno.

DE LORENZO. La stessa affermazione è già stata fatta dal Ministro della sanità; ma la situazione attuale lascia sussistere le nostre perplessità.

PERINELLI. Non vedo cosa ci sia di drammatico nel portare a due anni il termine utile per bandire i concorsi.

SPINELLI. C'è un impegno preciso da parte del ministro della sanità nei confronti della Federazione degli Ordini dei medici

per adeguare, nel più breve tempo possibile, gli organici degli ospedali alle reali esigenze degli enti nosocomiali.

Ora, come già ha osservato il rappresentante del Governo, prorogando di un altro anno il termine per bandire i concorsi, prolunghiamo una situazione che necessita invece di una soluzione.

Per queste ragioni vorrei pregare gli onorevoli De Lorenzo e Perinelli di non insistere sul loro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole De Lorenzo, insiste per la votazione?

DE LORENZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Lorenzo Perinelli inteso a sostituire, al secondo comma, le parole « entro il termine perentorio di un anno » con le altre « entro il termine perentorio di due anni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 con la modifica testè approvata:

« Il concorso dovrà bandirsi entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà svolgersi a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni e integrazioni ».

(*È approvato*).

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti al terzo comma:

dai deputati Romano e Bemporad, nel senso di sostituire le parole « per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno un anno » con le altre « per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno due anni »;

dal deputato Perinelli, nel senso di sostituire le parole « per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno un anno » con le altre « per i primari e i direttori di farmacia di almeno tre anni, per gli aiuti, i farmacisti e le ostetriche di almeno due anni »;

dai deputati De Pascalis e Gasco nel senso di sostituire le parole « per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno un anno » con le altre « per i primari e i direttori di almeno quattro anni, per gli aiuti e i farmacisti di almeno tre anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno due anni »;

dal Governo, nel senso di sostituire le parole « per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti, gli assistenti i farmacisti e le ostetriche di almeno un anno » con le altre « per i primari e i direttori di farmacia di almeno cinque anni, per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno tre anni ».

BEMPORAD. Di fronte alla modifica apportata oggi circa il periodo di tempo entro il quale potranno bandirsi i concorsi riservati, è chiaro che un emendamento come quello da me proposto – e cioè di elevare da uno a due anni il periodo richiesto per l'ammissione al concorso di aiuti, assistenti, farmacisti ed ostetriche – è necessario e conseguente. Sappiamo che la proposta che oggi stiamo discutendo dovrà subire un *iter* relativamente breve, tra l'approvazione della Camera e quella del Senato. Volendo, quindi, le amministrazioni ospedaliere potrebbero assumere oggi il personale di che trattasi, avendo tutto il tempo per maturare il periodo di servizio richiesto per la partecipazione al concorso riservato.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se è stato elevato a due anni il termine entro il quale dovrà essere bandito il concorso riservato, logicamente dovrà essere elevato anche il periodo di servizio per partecipare al concorso stesso. Io proporrei di richiedere tre anni per gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche e cinque anni per i primari e i direttori di farmacia.

CAPUA. A me sembra che, qualora approvassimo la proposta del Governo, si peggiorerebbe la situazione. Infatti non è che si è detto che i concorsi dovranno essere banditi tra due anni, ma entro due anni, così che, se le amministrazioni bandissero il concorso subito e si elevasse il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso, noi verremmo a danneggiare un cospicuo numero di sanitari ospedalieri.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei che ci si rendesse conto che il termine di un anno per aiuti, assistenti, farmacisti ed ostetriche non è più ammissibile, dal momento che abbiamo fissato in due anni il termine per bandire i concorsi.

BARBERI. Volevo far presente all'onorevole Capua, che quei sanitari cui faceva riferimento hanno già fruito di queste provvidenze attraverso l'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336. Il presente provvedimento allarga ad altre categorie queste particolari provvidenze. Dal momento che abbiamo previsto che i bandi di concorso debbano essere banditi entro due anni dalla pubblicazione della legge, se per gli assistenti accadrà certamente che le amministrazioni sceglieranno a priori gli assistenti da ammettere al concorso interno.

Bisogna tener presente che, essendoci sempre la possibilità del concorso pubblico, queste agevolazioni e sono assai ampie devono essere date eccezionalmente per coloro i quali sono già in carriera al momento dell'entrata in vigore della legge e non anche a quelli che attualmente non fanno parte del personale sanitario ospedaliero.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Non credo sia vero che tutti coloro che erano in condizione di usufruire della legge precedente abbiano potuto partecipare ai concorsi riservati. Infatti i concorsi che sono stati banditi sono veramente pochi!

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ma coloro i quali non hanno potuto fruire della legge n. 336 del 1964 perché i concorsi non sono stati banditi, avendo maturato nel frattempo una maggiore anzianità, non saranno certamente danneggiati dall'aumento del periodo di servizio richiesto per la partecipazione ai concorsi riservati.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Comunque non vedo perché, avendo elevato a due anni il periodo di tempo per il bando dei concorsi, si debbano aumentare gli anni di servizio richiesti per l'ammissione ai concorsi. Non c'è a mio avviso ragione per togliere con la sinistra quello che si dà con la destra.

PRESIDENTE. Vorrei, allora, riassumere le diverse posizioni che emergono dagli emendamenti. Porrò, pertanto, successivamente in votazione il periodo di servizio richiesto per ciascun gruppo di sanitari.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento governativo, inteso a sostituire le parole « per i primari di almeno tre anni » con le altre « per i primari e i direttori di farmacia di almeno cinque anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento De Pascalis e Gasco, inteso a sostituire le parole « per i primari di almeno tre anni » con le altre « per i primari e i direttori di farmacia di almeno quattro anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento inteso a sostituire le parole « per i primari di almeno tre anni » con le altre « per i primari e i direttori di farmacia di almeno tre anni ».

(*È approvato*).

GASCO. Dichiaro, anche a nome dell'onorevole De Pascalis, di non insistere sulla seconda parte del mio emendamento, inteso a sostituire le parole « per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno un anno » con le altre « per gli aiuti e i farmacisti di almeno tre anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno due anni ».

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A nome del Governo, dichiaro di ritirare la seconda parte dell'emendamento governativo, inteso a sostituire le parole « per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno un anno » con le altre « per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno tre anni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Perinelli, inteso a sostituire le parole « per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno un anno » con le altre « per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno due anni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2 con le modifiche testè approvate:

« Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui ai commi precedenti, da computarsi alla data del bando di concorso, deve essere per i primari e i direttori di farmacia di almeno tre anni, per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno due anni ».

(*È approvato*).

Comunico che l'onorevole Barba ha proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Gli aiuti e gli assistenti di cui ai commi precedenti, qual ora abbiano in precedenza superato il concorso pubblico e prestato l'intero servizio di ruolo, secondo le disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono ricollocati in ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

« I primari, gli aiuti, gli assistenti, i direttori di farmacia, i farmacisti e le ostetriche, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore

categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici esistenti alla data del bando di concorso, dopo aver superato un concorso loro riservato.

Il concorso dovrà bandirsi entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà svolgersi a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni e integrazioni.

Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui ai commi precedenti, d acomputarsi alla data del bando di concorso, deve essere per i primari e i direttori di farmacia di almeno tre anni, per gli aiuti, gli assistenti, i farmacisti e le ostetriche di almeno due anni ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 del testo elaborato dal Comitato ristretto. Ne do lettura.

« I sanitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino con servizio continuativo da almeno otto anni le funzioni di primario o da almeno cinque anni le funzioni di aiuto od abbiano i requisiti prescritti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al relativo concorso, sono nominati in ruolo, dopo aver superato un concorso loro riservato, qual ora nella pianta organica esista il posto corrispondente alle funzioni esercitate.

Il concorso dovrà bandirsi entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà svolgersi secondo le disposizioni di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni ».

Comunico che l'onorevole Gasco ha presentato un emendamento inteso ad inserire, al primo comma, dopo le parole « funzioni di primario », le altre « o di direttore di farmacia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico, altresì, che gli onorevoli Morelli e Gasco hanno presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole « le funzioni di aiuto » aggiungere le altre « o da almeno tre anni le funzioni di assistente o di farmacista ».

Mi sia consentito rilevare che, con l'inserimento degli assistenti in questa sede si viene ad allargare eccessivamente la portata della legge. Praticamente si viene a facilitare enormemente chi è soltanto agli inizi della carriera.

MORELLI. Ho ritenuto giusto che venissero presi in considerazione gli assistenti, perché, accanto ai giovanissimi, ve ne sono alcuni che aspettano da diversi anni una sistemazione definitiva negli organici.

BARBERI. Si tenga presente che di norma non si bandiscono concorsi per assistenti di specialità, ma semplicemente per assistenti generici; pertanto appare logico limitare il concorso riservato di cui all'articool 3 ai soli primari ed aiuti, lasciando agli assistenti le normali vie di assunzione, attraverso pubblici concorsi nazionali.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se con questo provvedimento intendiamo veramente sanare la situazione particolare che si è venuta a determinare in questi anni, dobbiamo evitare di sovvertire i principî basilari che vigono in materia, evitando che il giovane assistente « inventato » entri negli organici degli ospedali, senza aver mai subito il vaglio del concorso pubblico.

GASCO. Anche a nome del collega Morelli, dichiaro di non insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Capua ha presentato il seguente emendamento: al primo comma, dopo le parole « qualora nella pianta organica esista », aggiunre le altre « al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 con le modifiche testè approvate:

« I sanitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino con servizio continuativo da almeno otto anni le funzioni di primario o di direttore di farmacia o da almeno cinque anni le funzioni di aiuto ed abbiano i requisiti prescritti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al relativo concorso, sono nominati in ruolo, dopo aver superato un concorso loro riservato, qual ora nella pianta organica esista ,al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il posto corrispondente alle funzioni esercitate ».

(*È approvato*).

Al secondo comma dell'articolo 3 gli onorevoli De Lorenzo e Cattaneo Petrini Giannina hanno presentato il seguente emendamen-

to: sostituire le parole « entro il termine perentorio di un anno » con le altre « entro il termine perentorio di due anni ». Analogo emendamento risulta proposto dall'onorevole Perinelli.

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3 con la modifica testè approvata:

« Il concorso dovrà bandirsi entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà svolgersi secondo le disposizioni di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni e integrazioni ».

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

« I sanitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino con servizio continuativo da almeno otto anni le funzioni di primario o di direttore di farmacia o da almeno cinque anni le funzioni di aiuto ed abbiano i requisiti prescritti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al relativo concorso, sono nominati in ruolo, dopo aver superato un concorso loro riservato, qual ora nella pianta organica esista, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il posto corrispondente alle funzioni esercitate.

Il concorso dovrà bandirsi entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà svolgersi secondo le disposizioni di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni e integrazioni ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Comunico che l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina ha proposto di aggiungere alla fine, le parole « e si applica anche ai concorsi banditi, ma non ancora espletati, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Nel mio emendamento è stata usata la stessa dizione dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1964, n. 1037, con la quae furono modificate le disposizioni relative ai segretari dele Commissioni giudicatrici dei concorsi ospedalieri. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, con quella norma dell'articolo 4 noi abbiamo obbligato tutte le amministrazioni a revocare tutti i concorsi già banditi per inserire la modifica relativa al segretario della Commissione.

Se allora operammo in un certo senso, a me sembra che anche oggi dovremmo legiferare in modo da non creare dannose e inutili sperequazioni tra sanitari.

DE PASCALIS. Io sono contrario all'emendamento, perché l'espletamento del concorso non è altro che un aspetto tecnico del problema. L'aspetto giuridico è costituito dal bando del concorso; questo non può, pertanto, essere regolato da norme emanate successivamente.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Allora era illegittima anche la disposizione della legge 17 ottobre 1964, n. 1037 e non si sarebbe dovuto obbligare le amministrazioni ospedaliere a modificare la composizione delle commissioni giudicatrici.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevole Cattaneo Petrini, lei ha parlato dei danni che alcuni riceverebbero dalla legge che stiamo per approvare. Questo non è vero, nessuno resterà danneggiato. Noi, con questa legge, diamo la possibilità ai sanitari ieri esclusi di potersi finalmente inserire negli ospedali, senza con questo danneggiare coloro che eventualmente poterono beneficiare delle disposizioni della legge n. 336. La onorevole Cattaneo Petrini ha parlato di danni che riceverebbero coloro i quali hanno partecipato ai concorsi in base alla legge dell'anno scorso. Ma nessun danno possono subire costoro, mentre i sanitari che usufruiranno della legge attuale lo faranno solamente perché non hanno potuto usufruire di quella precedente.

Rischiamo di andare incontro a numerosi ricorsi, qualora approvassimo l'emendamento.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Ritiro l'emendamento, ma farò ricorso contro l'articolo 4 della legge n. 1037 del 1964.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, allora può rimanere stabilito che il titolo del provvedimento resta così formulato: « Mo-

dificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri ».

(*Così rimane stabilito*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del provvedimento. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle proposte di legge:

Spinelli e De Maria: « Modificazioni dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari ospedalieri » (1832-2143):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Catalano Maria, Barba, Barberi, Biagini, Buffone, Capua, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese Giuseppe, De Lorenzo, De Maria, De Pascalis, Di Mauro Ado Guido, Fada, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Messinetti, Morelli, Perinelli, Pierangeli, Spinelli, Tantalo, Urso.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI